

## COMUNICATO STAMPA

**Elenco clienti e fornitori, 15 ottobre primo invio****Esclusi contribuenti non obbligati a contabilità ordinaria  
imposte dirette**

Invio telematico degli elenchi clienti e fornitori al via: per la gran parte dei soggetti il primo appuntamento scatta il 15 ottobre. Tra i soggetti obbligati all'invio anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori delle società fallite o in liquidazione. Sono tenuti all'invio anche gli operatori che effettuano le cosiddette triangolazioni nazionali, le esportazioni indirette e le triangolazioni comunitarie, mentre restano esclusi coloro che non hanno effettuato alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva nel corso dell'anno. Sono esclusi dal primo invio del 15 ottobre gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ad esempio i professionisti, produttori agricoli che non producono reddito d'impresa) e gli enti non soggetti ad Ires. Esonerate anche le Onlus di diritto. L'Agenzia delle Entrate nella circolare 53/E fornisce ulteriori chiarimenti dopo l'emanazione del Provvedimento del direttore Romano del 25 maggio scorso, con il quale sono stati individuati gli elementi informativi e sono state definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi.

**Soggetti obbligati** - Hanno l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione finanziaria – esclusivamente per via telematica - gli elenchi dei clienti e dei fornitori tutti i soggetti passivi Iva che durante l'anno di riferimento della comunicazione hanno ricevuto o emesso fatture.

**I soggetti esonerati a regime** – Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi i contribuenti “minimi in franchigia”, ovvero quei contribuenti che non superano un volume d'affari di 7.000 euro l'anno ed applicano il regime dei “minimi in franchigia”, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito delle attività istituzionali. Sono inoltre esonerati, come ricorda la Circolare, tutti gli organismi *che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere.*

**I soggetti esonerati per il solo 2006** – L'esonero dall'obbligo di presentazione degli elenchi per il solo 2006, come chiarisce la circolare, riguarda i “*soggetti in regime di contabilità semplificata*”. In questa categoria, prosegue la Circolare, rientrano tutte le imprese minori in possesso dei presupposti che rendono possibile l'applicazione del regime di contabilità semplificata, ovvero coloro che nell'anno 2005 hanno conseguito

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)

ricavi non superiori a 309.874,14 euro, nel caso di imprese aventi oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, nonché gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria.

In particolare, l'esonero si applica, ma sempre limitatamente al 2006, anche agli enti non commerciali, soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Lo spirito della norma e il suo intento consentono di affermare che i destinatari dell'esonero, per il 2006, sono tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette, categoria entro la quale rientrano anche i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa e gli enti non soggetti all'Ires, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

**Contenuto degli elenchi** - Gli elenchi dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti riferimenti a regime:

- codice fiscale
- partita Iva

ammontare complessivo delle operazioni effettuate (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione emesse e ricevute, comprese quelle riferite ad anni precedenti che vanno, altresì, indicate nell'apposito campo (facoltativo solo per il 2006 e il 2007).

Limitatamente ai soli primi 2 anni (2006 e 2007) l'elenco dei clienti dovrà comprendere i soli titolari di partita Iva e sarà possibile indicare anche solo la partita Iva del cliente o fornitore.

Per l'individuazione delle fatture da inserire negli elenchi occorre fare riferimento solo alla data di emissione del documento, non essendo rilevante la data di registrazione né il momento in cui l'Iva risulta esigibile.

Nei modelli, è previsto anche un campo per le *operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura*. Si tratta, ad esempio, delle operazioni effettuate da coloro che cedono o acquistano beni usati e che applicano il regime del margine, o dalle agenzie di viaggio e turismo, inclusi i *tour operator*, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti, documentano le operazioni imponibili con fatture senza separata indicazione dell'imposta (Iva indetraibile).

Sono **escluse dall'elenco clienti** tutte le operazioni effettuate con operatori non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati dall'Amministrazione fiscale italiana, come ad esempio le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 633/1972 (esportazioni "dirette" e esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente) e le cessioni intracomunitarie di beni e servizi, le operazioni con lo Stato del Vaticano e Con la Repubblica di San Marino. Sono comunque tenuti alla trasmissione, gli operatori che effettuano triangolazioni nazionali, nonostante siano elencate nella lettera a dell'articolo 8, le cosiddette esportazioni indirette e cioè le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni comunitarie di cui all'articolo 58 del dl 331 del 1993. E ciò in quanto si

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)

tratta nella sostanza di operazioni interne poste in essere da operatori nazionali assimilate alle esportazioni ai soli fini impositivi.

Sono invece **escluse dall'elenco fornitori** le importazioni di cui all'articolo 68 e seguenti del Dpr. n. 633/1972, gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e gli acquisti di beni destinati ai depositi Iva.

**Trasmissione telematica** – I soggetti obbligati che vorranno trasmettere direttamente gli elenchi dei clienti e dei fornitori utilizzeranno i servizi telematici:

- *Entratel*, se la loro dichiarazione del sostituto d'imposta comprende più di venti soggetti
- *Internet (fisconline)* se la dichiarazione del sostituto d'imposta comprende meno di venti soggetti o se non sono tenuti alla presentazione della stessa dichiarazione ovvero sono tenuti alla trasmissione telematica di altre dichiarazioni

In alternativa, la trasmissione degli elenchi può avvenire anche attraverso gli intermediari autorizzati.

**Ricevuta** - L'Agenzia delle Entrate - entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio dei dati – inoltra telematicamente una ricevuta, (file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet) che costituisce la prova di avvenuta ricezione degli elenchi, attestante il corretto invio e l'acquisizione dei dati.

**Le sanzioni** – Nel caso di omessa o tardiva presentazione degli elenchi, o qualora gli stessi siano stati compilati riportando dati falsi e incompleti, la norma prevede l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Al riguardo, come già precisato, la Circolare ricorda come in questi casi è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Sull'edizione odierna del quotidiano Internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it) - sarà pubblicato un articolo illustrativo del provvedimento. Sul sito dell'Agenzia – [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) – nella sezione “Circolari, risoluzioni, comunicati” il testo completo della circolare.

**Roma, 3 ottobre 2007**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)